



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dr. Guido Petrigli

Consigliere

dr. Federico Lorenzini

Consigliere- relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23837** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 23 novembre 2024 nei confronti di:

Domizi Saverio (C.F. DMZSVR86L19E783S), nato a Macerata il 19/7/1986, residente a Civitanova Marche (MC), in via dei Mille, n. 25, in proprio e quale titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale (P. Iva 01755130430), PEC: domizi.saverio@pec.it, non costituito in giudizio;

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi nella pubblica udienza del 13 maggio 2025, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il consigliere relatore dott. Federico Lorenzini e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

	Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri; non comparso il	
	convenuto Domizi Saverio.	
	Premesso in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Procura regionale per	
	le Marche ha convenuto in giudizio Saverio Domizi, in proprio e quale	
	titolare e legale rappresentante dell’omonima ditta individuale (P. IVA	
	01755130430), “per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore	
	della Regione Marche e dell’Unione Europea, dell’importo di €	
	31.078,69, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali”, nonchè alla	
	rifusione delle spese processuali in favore dello Stato.	
	A tal proposito, la Procura ha riferito che la fattispecie, segnalata, a	
	seguito di verifica fiscale, dalla Guardia di Finanza di Civitanova	
	Marche (MC), afferisce ad un’ipotesi d’indebita percezione di un	
	finanziamento, richiesto dal Domizi per un importo complessivo di €	
	50.000,00, che gli era stato concesso mediante mutuo, garantito dalla	
	Regione Marche e gravante anche su fondi dell’U.E., materialmente	
	erogato il 28/6/2021 da Confidicoop Marche Soc. Coop. (di seguito,	
	anche Confidi).	
	In particolare, all’esito della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di	
	Finanza, era risultato che, a differenza di quanto dichiarato in sede di	
	presentazione della domanda di finanziamento, la ditta individuale	
	Domizi si trovava in una situazione di grave irregolarità contributiva e	
	fiscale e che i reali fatturati attivo e passivo non coincidevano con	
	quanto riportato nelle dichiarazioni fiscali, essendo ampiamente	
	2	

	inferiori a quanto ivi indicato.	
	Pertanto, la Confidi affermava che, se avesse conosciuto i dati reali, non	
	avrebbe erogato il mutuo.	
	Inoltre, la Confidi chiariva che: la garanzia di tale mutuo era fornita per	
	il 50% (più precisamente, per un importo di € 18.281,58, pari al 50%	
	delle rate risultate non rimborsate) da risorse provenienti dal “Fondo	
	Emergenza Covid 19- Regione Marche”, di cui all’art. 3, comma 1, lett.	
	A, della L.R. n. 13/2020; per il 70% del rimanente 50% (ossia per un	
	importo pari ad € 12.797,11) il mutuo “in sofferenza” aveva beneficiato	
	della riassicurazione, a valere su risorse del Fondo Rischi POR FESR	
	2014-2020.	
	Pertanto, l’indebita percezione del finanziamento e la mancata	
	restituzione da parte del Domizi delle rate scadute del mutuo	
	erogatogli dalla Confidi avevano comportato un pregiudizio per	
	l’Erario pari ad € 31.078,69 (€ 18.281,58 + € 12.797,11).	
	II. Sotto il profilo normativo, la Procura ha sottolineato che tale	
	finanziamento non aveva affatto “carattere solidaristico e/o	
	assistenziale”, implicando, invece, “la partecipazione attiva	
	all’attuazione dell’interesse pubblico da parte degli operatori	
	economici interessati, i quali, chiedendo e ottenendo l’accesso al credito	
	garantito da risorse pubbliche, concorrevano alla soddisfazione	
	dell’interesse pubblico, attuando le finalità della scelta di politica	
	economica prefissata” (pag.18), consistente nello “assicurare la regolare	
	ed ordinata effettuazione dei pagamenti e delle transazioni	
	commerciali ... mediante la facilitazione della possibilità per le imprese	
	3	

	di accedere al credito dei Confidi, coperto da garanzie pubbliche”,	
	trattandosi, dunque, di “risorse destinate a dare impulso alla ripresa	
	dell’economia danneggiata dalla grave crisi pandemica” (pag.17).	
	Ciò implica la sussistenza della giurisdizione contabile sulla fattispecie	
	in esame nonché il configurarsi di un rapporto di servizio del soggetto	
	privato con la P.A., essendo ravvisabile una relazione funzionale	
	caratterizzata dall’inserimento del soggetto esterno nell’iter	
	procedimentale dell’Ente pubblico, come compartecipe dell’attività a	
	fini pubblici.	
	III. Ciò premesso, la Procura ha affermato che le condotte	
	antigiuridiche tenute dal Domizi sono consistite nell’indebita	
	percezione del mutuo agevolato, mediante dichiarazioni false sulla	
	situazione finanziaria della propria ditta ed altre operazioni	
	fraudolente, e nel mancato rimborso delle rate in conformità al piano di	
	ammortamento stabilito, da cui è conseguita l’escussione da parte della	
	Confidi delle correlative garanzie pubbliche:	
	per € 18.281,58, a valere sul “Fondo Emergenza Covid 19- Regione	
	Marche”, di cui all’art. 3, comma 1, lett. A, della L.R. n. 13/2020, pari	
	alla metà del credito vantato dalla Confidi nei confronti della ditta	
	Domizi ed “iscritto in sofferenza” il 27/5/2024 per l’importo di €	
	36.563,16;	
	per € 12.797,11, pari all’entità (nella misura del 70% del 50% del residuo	
	mutuo) della riassicurazione- garanzia di secondo grado- del credito in	
	sofferenza della Confidi, a valere sulle risorse pubbliche del POR FESR	
	Marche 2014-2020 (Asse 3 - OS 10 - Azione 10.1), Intervento 10.1.1	
	4	

	“sostegno al processo di fusione dei Confidi”, oggetto di	
	riprogrammazione per contrastare gli effetti dell'emergenza	
	pandemica da Covid-19, approvata dal Consiglio Regionale con	
	deliberazione n. 119 del 30/7/2020.	
	Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la Procura ha affermato che le	
	condotte del Domizi sono state caratterizzate da dolo, avendo egli	
	operato fraudolentemente per ottenere un beneficio indebito,	
	prefigurandosi, altresì, di non restituire quanto ricevuto, in violazione	
	degli impegni assunti con la Confidi.	
	IV. All'udienza dibattimentale del 13/5/2025 il P.M., previa richiesta	
	di declaratoria della contumacia del convenuto Domizi e dopo aver	
	illustrati i fatti di causa, si è riportato all'atto di citazione, chiedendo	
	l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto Domizi	
	Saverio, il quale non s'è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto	
	regolare notifica dell'atto di citazione.	
	2. La fattispecie di responsabilità sottoposta al giudizio di questa Corte	
	afferisce ad un'ipotesi d'indebita percezione da parte del Domizi,	
	titolare dell'omonima ditta individuale, di un finanziamento assistito	
	da garanzia pubblica, erogato da Confidicoop Marche Soc. Coop.	
	In particolare, il danno, contestato al Domizi a titolo di dolo, è stato	
	quantificato dalla Procura nell'importo complessivo di € 31.078,69,	
	corrispondente all'ammontare delle garanzie pubbliche oggetto di	
	5	

	escussione da parte della Confidi, di cui: € 18.281,58 a valere sul “Fondo	
	Emergenza Covid 19- Regione Marche”, previsto dall’art. 3, comma 1,	
	lett. A, della L.R. n. 13/2020; € 12.797,11 a valere su risorse del Fondo	
	Rischi POR FESR 2014-2020.	
	3. Ciò premesso, in via pregiudiziale va, <i>ex officio</i> , dichiarata la	
	giurisdizione della Corte dei Conti in <i>subiecta materia</i> .	
	Infatti, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale della	
	Corte di Cassazione e della Corte dei conti, “la concessione di contributi	
	ad un soggetto privato per l’attuazione di progetti, nell’ambito di	
	programmi che l’Ente pubblico si propone di realizzare, determina	
	l’instaurazione con tale soggetto di un rapporto di servizio in senso	
	lato, in ragione dell’obbligo, per il soggetto esterno inserito nell’iter	
	procedimentale dell’attività amministrativa, di operare in conformità ai	
	fini pubblici cui il finanziamento è preordinato” (cfr., <i>ex multis</i> , Corte	
	dei conti, Sez. II^ App., sent. n. 23/2020).	
	In particolare, il Collegio giudicante ritiene pienamente condivisibile la	
	tesi della Procura, secondo cui la normativa di cui all’art. 13, comma 1,	
	lett. m, del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità), convertito con	
	modificazioni in L. n. 40/2020, che prevedeva, sulla base di determinati	
	parametri dimensionali e di operatività, la concessione, in favore di	
	imprese e di altri operatori economici, di finanziamenti agevolati e	
	garantiti dallo Stato, durante il periodo emergenziale dovuto alla	
	pandemia da COVID 19, “non perseguiva finalità solidaristiche e/o	
	assistenziali”, richiedendo, invece, l’attiva compartecipazione del	
	soggetto percipiente all’attuazione delle finalità pubbliche	
	6	

normativamente prescritte.

A tal proposito, nell'affermare la giurisdizione contabile, questa Sezione ha già sottolineato che:

“È del tutto evidente come tale misura, unitamente ad altre iniziative assunte dallo Stato, era finalizzata a contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico derivanti dall'emergenza sanitaria.

In particolare, lo scopo perseguito era quello di evitare che le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, a causa della sospensione delle proprie attività commerciali e/o professionali, per effetto delle decisioni del Governo a tutela della salute pubblica, rimassero sprovviste della necessaria liquidità per far fronte alle obbligazioni pecuniarie passive già perfezionate e venute a scadenza nel periodo di sospensione o in quello immediatamente precedente la sospensione o che lo sarebbero divenute all'indomani della ripresa dell'attività sospesa.

In una prospettiva di così ampio respiro, finalizzata a prevenire o, quantomeno, a limitare fenomeni d'insolvenza o d'irregolare effettuazione dei pagamenti e delle transazioni commerciali su scala nazionale, il singolo operatore economico, nel momento in cui richiedeva ed otteneva il beneficio, veniva ad inserirsi nel programma pubblico finalizzato a contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico nazionale derivanti dall'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da Covid-19, dando così vita ad un rapporto di servizio in senso lato con lo Stato, secondo i criteri elaborati, da tempo, dalla Cassazione e da questa Corte.

In tale contesto, l'attuazione dell'interesse pubblico ora tratteggiato, di ordine economico, passava necessariamente attraverso la fattiva, corretta e leale partecipazione degli operatori economici richiedenti la misura, i quali, ottenendo l'accesso al credito garantito dalla P.A., venivano chiamati a concorrere al soddisfacimento e, dunque, all'implementazione della scelta di politica economica in questione" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Marche, sentenza n. 18/2023).

4. Passando all'esame delle questioni di merito, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura sia da accogliersi integralmente.

Acclarato, nei termini suesposti, il rapporto funzionale di servizio del convenuto Domizi con la P.A., nella fattispecie la Regione Marche, il Collegio rileva la sussistenza di ampi riscontri probatori della condotta illecita tenuta dal medesimo.

In particolare, risulta che nella domanda di accesso al finanziamento con garanzia pubblica, presentata alla Confidi, il Domizi aveva dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la regolarità della posizione fiscale e contributiva della propria ditta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., condizione indispensabile per poter accedere al mutuo agevolato in questione.

Orbene, come emerso dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, la documentazione presentata dal Domizi alla Confidi era stata falsificata.

Infatti, il medesimo aveva allegato un modello DURC artefatto, che attestava in modo non veritiero la regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa aziendale; i dati inseriti nei bilanci d'esercizio esibiti

indicavano importi non corrispondenti agli effettivi dati contabili;

ugualmente erano infedeli le dichiarazioni annuali dei Redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

In pratica, come sottolineato dalla Guardia di Finanza: "L'esame della documentazione acquisita dimostra che il Domizi ha rappresentato, in apparenza, una situazione aziendale piuttosto produttiva..., verosimilmente al fine di giustificare l'entità dei contributi richiesti e di garantire la propria solvibilità mediante fittizi pagamenti all'Erario, il tutto attraverso la predisposizione di apposita documentazione realizzata non soltanto alterando documenti già esistenti (dichiarazioni annuali dei Redditi, IVA e IRAP) ma anche creandone di nuovi, del tutto falsi (DURC, bilanci aziendali, modelli F24, elenco automezzi di proprietà, stato patrimoniale e conto economico), in modo da renderli credibili ai diversi Uffici a cui gli stessi venivano esibiti.

La situazione così rappresentata ha, pertanto, consentito al Domizi di rientrare nei requisiti previsti dalla normativa in materia, di superare le fasi istruttorie e di percepire indebitamente il finanziamento".

D'altro canto, la Confidi ha chiaramente affermato che, se il Domizi avesse dichiarato i dati aziendali e contabili corrispondenti alla realtà, non avrebbe mai potuto ottenere l'erogazione del mutuo in questione.

Per di più, il Domizi, violando gli impegni assunti, non ha provveduto al rimborso alla Confidi delle rate di mutuo alle scadenze prestabilite.

Accertata l'antigiuridicità delle condotte dolosamente tenute dal Domizi, da cui è derivato il pregiudizio patrimoniale subito dalla Regione Marche, garante finale dell'adempimento restitutorio nei

	confronti della Confidi, il Collegio ritiene che il danno debba essere	
	quantificato in € 31.078,69.	
	Tale determinazione è parametrata a quanto è stato oggetto di	
	escussione da parte della Confidi, la quale, constatata la mancata	
	restituzione delle rate di mutuo da parte del Domizi per un importo	
	complessivo di € 36.563,18, s'è avvalsa della garanzia pubblica per	
	recuperare: € 18.281,58, a carico del "Fondo Emergenza Covid 19-	
	Regione Marche", di cui all'art. 3, comma 1, lett. A, della L.R. n.	
	13/2020, ed € 12.797,11, a carico del Fondo Rischi POR FESR 2014-2020.	
	In conclusione, non può esservi alcun dubbio circa l'ascrivibilità al	
	Domizi dei fatti illeciti contestatigli dalla Procura regionale e del danno	
	erariale in tal modo verificatosi per effetto dello sviamento dalle	
	specifiche finalità pubbliche delle risorse finanziarie in questione (v.	
	Cass. SS.UU., 3 marzo 2010 n. 5019, 1° marzo 2006, n. 4511).	
	Il medesimo va, pertanto, condannato al pagamento in favore della	
	Regione Marche della somma di € 31.078,69, da maggiorarsi di	
	rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data (28/6/2021)	
	d'indebita percezione del finanziamento e sino a quella di	
	pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata	
	sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino	
	al soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a	
	cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	10	

definitivamente pronunciando:

condanna **Saverio Domizi**, in proprio e quale titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale (Partita Iva n. 01755130430), al pagamento in favore della Regione Marche della somma di € 31.078,69, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data (28/6/2021) d'indebita percezione del finanziamento agevolato e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.

Il Domizi è, altresì, condannato alla rifusione in favore dello Stato delle
spese di giudizio, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31
del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 13.06.2025
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)